

BVGer D-166/2023 vom 14. Dezember 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-12-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-166_2023_d20221214

FR: TAF D-166/2023 du 14 décembre 2022

IT: TAF D-166/2023 del 14 dicembre 2022

Regeste

Asilo e allontanamento (procedura celere) | Asilo e allontanamento (procedura celere);
decisione della SEM del 14 dicembre 2022

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 2

Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3

Il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 5

Innanzitutto, il Tribunale rileva d'ufficio, che la cifra 1 del dispositivo della decisione impugnata conclude alla non entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. La stessa, come pure la citazione quale rimedio giuridico dell'art. 108 cpv. 3 LAsi (cfr. pag. 10 della decisione impugnata),

D-166/2023 Pagina 5 sono errate, in considerazione delle motivazioni chiare del medesimo provvedimento avverso, dove in realtà si è entrato nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, non riconoscendogli la qualità di rifugiato e respingendo la sua domanda

d'asilo. Tuttavia, malgrado tali elementi erronei nella decisione avversata, di cui il Tribunale terrà conto debitamente nel dispositivo della presente sentenza, la modifica alla cifra 1 del dispositivo della decisione impugnata non apporta alcun pregiudizio alle parti. Ciò in quanto, sia dalle motivazioni della decisione che dal memoriale ricorsuale presentato dall'insorgente, se ne desume che le stesse avevano completa cognizione del fatto che la decisione concludesse in realtà alla sua cifra 1 del dispositivo al rifiuto della qualità di rifugiato ed al respingimento della domanda d'asilo dell'insorgente. Segnatamente, il ricorrente nel suo gravame non ha richiesto di entrare nel merito della sua domanda d'asilo, ma ha esplicitamente postulato nelle sue conclusioni, a titolo principale, al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo (cfr. p.to 2, pag. 10 delle conclusioni del ricorso). Anche le argomentazioni esposte nel suo memoriale ricorsuale, risultano essere totalmente dirette verso un esame materiale della sua domanda d'asilo (cfr. pag. 2, pag. 3 e pag. 6 del ricorso). Ulteriore elemento che sostiene tale valutazione, si evince dal fatto che l'insorgente ha presentato nei 30 giorni lavorativi – trascritti anche nei rimedi giuridici (cfr. pag. 10 della decisione impugnata) – il suo ricorso (secondo quanto previsto all'art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 Ordinanza CO-VID-19 asilo; cfr. supra consid. 2). Pertanto, si considera che le parti non debbano essere informate preventivamente di tale modifica né essere sentite in merito (cfr. a contrario art. 62 cpv. 1–3 PA in relazione all'art. 6 LAsi).

E. 6.1

Occorre ora esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). Invero, nel suo ricorso, egli lamenta un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure una motivazione insufficiente da parte dell'autorità inferiore.

E. 6.2

Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). L'accertamento dei fatti è incompleto allorché tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l'autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all'incarto (cfr.

D-166/2023 Pagina 6 DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2;

KIENER/RÜTSCHKE/KUHN, *Öffentliches Verfahrensrecht*, 3a ed. 2021, n. marg. 1585).

Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del

E. 6.3

Dal canto suo l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2).

Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 6.4

Nel suo ricorso, l'insorgente osserva che nulla verrebbe riferito nel provvedimento querelato circa la mancata effettuazione delle necessarie indagini da parte delle autorità pakistane, malgrado le denunce presentate dalla madre del ricorrente. Le circostanze addotte in merito sarebbero pertinenti ai sensi dell'asilo, in quanto mostrerebbero un'inadeguata protezione offerta dal Paese d'origine dell'insorgente. Peraltro, la SEM per la valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento si sarebbe basata su di un accertamento incompleto dei fatti di causa, della effettiva realtà sociale e sanitaria sussistente in Pakistan, nonché su di un incompleto esame delle risultanze documentali edite dalle usuali fonti informative a carattere umanitario, aventi rilevanza internazionale. Inoltre, la scarsa motivazione della SEM in merito all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, che erroneamente indicherebbe che dagli atti non emerge alcun indizio di una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un suo ritorno in Pakistan, non sarebbe palesemente conforme al diritto.

E. 6.5

Il Tribunale dissente dal parere dall'insorgente. Invero, seppur vero che la SEM non abbia esaminato specificatamente, nelle motivazioni della sua

D-166/2023 Pagina 7 decisione, l'allegazione del ricorrente circa le indagini di polizia che non sarebbero state eseguite malgrado la denuncia dei fatti da parte della madre. Tuttavia, essa ne ha tenuto conto nel suo apprezzamento (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione avversata). La circostanza che l'autorità inferiore non abbia proceduto oltre con il ragionamento, verificando se il ricorrente poteva o meno ricevere sufficiente protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine, non deriva da un accertamento incompleto (o inesatto) dei fatti rilevanti della causa, bensì da un apprezzamento del merito della causa da parte della SEM, la quale dopo aver concluso all'irrelevanza dei motivi d'asilo dell'insorgente – in particolare il suo espatrio sarebbe esclusivamente occorso a seguito della richiesta della madre, dopo che ella aveva scoperto che il ricorrente faceva uso di eroina ed aveva contratto l'epatite C (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata) – poteva legittimamente concludere il suo ragionamento, senza procedere oltre. Altresì, si evince chiaramente dalla decisione impugnata, come la SEM abbia preso in considerazione in modo corretto lo stato di salute dell'insorgente, esponendo anche lungamente quali cure siano presenti nel Paese d'origine dell'insorgente per il trattamento delle sue affezioni e secondo quali fonti, citandole. Ancora una volta, l'evenienza che l'insorgente, fondandosi su altre fonti rispetto a quelle citate dalla SEM, giunga ad altra conclusione in merito all'esigibilità rispetto all'autorità inferiore, non deriva da un accertamento inesatto o incompleto dei fatti determinanti, bensì dall'apprezzamento nel merito da parte dell'autorità resistente. Da ultimo, seppure dal profilo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, la decisione avversata contenga una motivazione

minima, la stessa è ritenuta sufficiente ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. supra con- sid. 6.3), in quanto ha permesso all'insorgente di impugnare con completa cognizione di causa il provvedimento, alla luce del memoriale ricorsuale presentato. Se poi la SEM ha valutato non vi fossero degli indizi per rite- nere nel caso di specie un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un ritorno in Pakistan dell'insorgente, ancora una volta si tratta di un ap- prezzamento che riguarda il merito e non un elemento formale. Su tali pre- supposti, non si vede neppure quali ulteriori misure istruttorie avrebbero dovuto essere effettuate dall'autorità inferiore, con il passaggio alla proce- dura ampliata (ex art. 26d LAsi).

E. 6.6

Ne discende quindi che le censure formali devono essere respinte.

D-166/2023 Pagina 8 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi; DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 7.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi; per il resto cfr. DTAF 2013/11 con- sid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 8. 8.1 Nel caso in parola, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso, l'insorgente non è stato in grado di dimostrare, o per lo meno di rendere verosimile, la pertinenza ed il fondamento dei suoi motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, indipendentemente dalla loro verosimiglianza. In primo luogo il Tribunale osserva che il nesso di causalità temporale tra la partenza dell'interessato dal Pakistan, occorsa nel (...) o nel (...) (cfr. n. 13/11, D83 seg., pag. 10), risulta essere interrotto. Invero, secondo la giurisprudenza in materia, la persona che attende, dopo l'ultima persecu- zione allegata, più di un periodo da sei a dodici mesi prima di lasciare il paese d'origine, non può più in principio – a parte se dei motivi oggettivi o delle ragioni personali possono spiegare una partenza differita – preten- dere validamente al riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e giurisprudenza ivi citata). In specie dall'ul- timo sequestro addotto, che sarebbe occorso nel (...) (cfr. n. 13/11, D49, pag. 7), sono trascorsi ben (...) o (...) anni prima che l'insorgente lasciasse

D-166/2023 Pagina 9 il suo Paese d'origine, senza che alcun motivo oggettivo o ragione perso- nale ne possa spiegare la partenza differita. Difatti, dopo i due sequestri avvenuti da parte di persone rimaste sconosciute (cfr. n. 13/11, D49, pag. 6 seg.; D57 segg., pag. 8 seg.), egli non sarebbe più incorso in alcun pro- blema in Pakistan, né avrebbe mai avuto delle problematiche con le auto- rità del suo Paese d'origine (cfr. n. 13/11, D53 segg., pag. 8). Se d'un canto egli ha affermato di non avere amici, di essere rimasto solo e di rimanere a casa,

poiché si vergognava ad uscire dopo quello che gli era successo nel corso del secondo sequestro che era stato pubblicato in rete e che tutti avevano visto (cfr. n. 13/11, D52 segg., pag. 7 seg.); tuttavia ciò non spiega perché soltanto dopo che la madre avrebbe scoperto della sua tossicodipendenza e dell'epatite C e lo avrebbe pregato di espatriare, egli si sarebbe determinato a partire (cfr. n. 13/11, D51, pag. 7). Infatti, è il ricorrente stesso che ha ricondotto essenzialmente il suo espatrio alla richiesta della madre di lasciare il Paese d'origine e non ai due sequestri che egli avrebbe subito (cfr. n. 13/11, D49, pag. 6). Appare peraltro illogico che d'un canto l'insorgente abbia dichiarato di essere rimasto chiuso in casa, e d'altro canto si sarebbe comunque procurato l'eroina ed il necessario per drogarsi.

8.2 In secondo luogo, il ricorrente presenta soltanto delle supposizioni inerenti a chi sarebbe il mandante dei due sequestri che gli sarebbero occorsi, come pure della morte supposta del padre per (...), senza tuttavia presentare alcun elemento concreto dimostrativo del fatto che il cugino (...) vi fosse realmente immischiato (cfr. n. 13/11, D57 seg., pag. 8). Peraltro, anche se tale evenienza fosse ritenuta verosimile, attualmente, perlomeno dal profilo oggettivo, non appare sussistere alcun timore fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'eventualità che l'insorgente possa subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno in patria. In merito si osserva difatti che delle minacce di persecuzioni ipotetiche da parte del cugino (...) del ricorrente che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano come quelle allegate nel ricorso, non risultano essere in alcun modo pertinenti in materia d'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Fra l'altro non si vede quale interesse potrebbe sussistere ancora da parte del cugino (...) – sempre nell'evenienza che si partisse dal principio che quest'ultimo fosse realmente il (...) del ricorrente e dei sequestri occorsi all'insorgente, ciò che in specie può restare una questione aperta – o di terze persone, di commettere degli atti di qualsivoglia rilevanza ai sensi dell'asilo nei confronti dell'insorgente, il quale attualmente è una persona con problematiche gravi di tossicodipendenza ed altri problemi di salute. Ciò è dimostrato pure dal fatto che l'insorgente, dal (...) non

D-166/2023 Pagina 10 è più incorso in alcuna persecuzione, né ha allegato di essere stato ricercato in qualche modo da parte di terze persone dopo la sua partenza (cfr. n. 13/11, D53 segg., pag. 8 segg.). 8.3 L'insorgente ha altresì asserito di temere di morire di epatite C o per l'assunzione di eroina nel caso tornasse in Pakistan, come pure di lasciare in Svizzera la moglie ed il suo cane (cfr. n. 13/11, D77 seg., pag. 10). Tuttavia, tali allegazioni non risultano essere pertinenti ai fini dell'asilo, in quanto non rientrano chiaramente nei motivi esaustivi esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-3235/2021 del 6 ottobre 2022 consid. 5.3). 8.4 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

E. 7.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 7.2

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato

gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi; DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

E. 7.3

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi; per il resto cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 8.1

Nel caso in parola, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso, l'insorgente non è stato in grado di dimostrare, o per lo meno di rendere verosimile, la pertinenza ed il fondamento dei suoi motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, indipendentemente dalla loro verosimiglianza. In primo luogo il Tribunale osserva che il nesso di causalità temporale tra la partenza dell'interessato dal Pakistan, occorsa nel (...) o nel (...) (cfr. n. 13/11, D83 seg., pag. 10), risulta essere interrotto. Invero, secondo la giurisprudenza in materia, la persona che attende, dopo l'ultima persecuzione allegata, più di un periodo da sei a dodici mesi prima di lasciare il paese d'origine, non può più in principio - a parte se dei motivi oggettivi o delle ragioni personali possono spiegare una partenza differita - pretendere validamente al riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 e giurisprudenza ivi citata). In specie dall'ultimo sequestro addotto, che sarebbe occorso nel (...) (cfr. n. 13/11, D49, pag. 7), sono trascorsi ben (...) o (...) anni prima che l'insorgente lasciasse il suo Paese d'origine, senza che alcun motivo oggettivo o ragione personale ne possa spiegare la partenza differita. Difatti, dopo i due sequestri avvenuti da parte di persone rimaste sconosciute (cfr. n. 13/11, D49, pag. 6 seg.; D57 segg., pag. 8 seg.), egli non sarebbe più incorso in alcun problema in Pakistan, né avrebbe mai avuto delle problematiche con le autorità del suo Paese d'origine (cfr. n. 13/11, D53 segg., pag. 8). Se d'un canto egli ha affermato di non avere amici, di essere rimasto solo e di rimanere a casa, poiché si vergognava ad uscire dopo quello che gli era successo nel corso del secondo sequestro che era stato pubblicato in rete e che tutti avevano visto (cfr. n. 13/11, D52 segg., pag. 7 seg.); tuttavia ciò non spiega perché soltanto dopo che la madre avrebbe scoperto della sua tossicodipendenza e dell'epatite C e lo avrebbe pregato di espatriare, egli si sarebbe determinato a partire (cfr. n. 13/11, D51, pag. 7). Infatti, è il ricorrente stesso che ha ricondotto essenzialmente il suo espatrio alla richiesta della madre di lasciare il Paese d'origine e non ai due sequestri che egli avrebbe subito (cfr. n. 13/11, D49, pag. 6). Appare peraltro illogico che d'un canto l'insorgente abbia dichiarato di essere rimasto chiuso in casa, e d'altro canto si sarebbe comunque procurato l'eroina ed il necessario per drogarsi.

E. 8.2

In secondo luogo, il ricorrente presenta soltanto delle supposizioni inerenti a chi sarebbe il mandante dei due sequestri che gli sarebbero occorsi, come pure della morte supposta del padre per (...), senza tuttavia presentare alcun elemento concreto dimostrativo del fatto che

il cugino (...) vi fosse realmente immischiato (cfr. n. 13/11, D57 seg., pag. 8). Peraltro, anche se tale evenienza fosse ritenuta verosimile, attualmente, perlomeno dal profilo oggettivo, non appare sussistere alcun timore fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'eventualità che l'insorgente possa subire dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno in patria. In merito si osserva difatti che delle minacce di persecuzioni ipotetiche da parte del cugino (...) del ricorrente che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano come quelle allegate nel ricorso, non risultano essere in alcun modo pertinenti in materia d'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Fra l'altro non si vede quale interesse potrebbe sussistere ancora da parte del cugino (...) - sempre nell'evenienza che si partisse dal principio che quest'ultimo fosse realmente il (...) del ricorrente e dei sequestri occorsi all'insorgente, ciò che in specie può restare una questione aperta - o di terze persone, di commettere degli atti di qualsivoglia rilevanza ai sensi dell'asilo nei confronti dell'insorgente, il quale attualmente è una persona con problematiche gravi di tossicodipendenza ed altri problemi di salute. Ciò è dimostrato pure dal fatto che l'insorgente, dal (...) non è più incorso in alcuna persecuzione, né ha allegato di essere stato ricercato in qualche modo da parte di terze persone dopo la sua partenza (cfr. n. 13/11, D53 segg., pag. 8 segg.).

E. 8.3

L'insorgente ha altresì asserito di temere di morire di epatite C o per l'assunzione di eroina nel caso tornasse in Pakistan, come pure di lasciare in Svizzera la moglie ed il suo cane (cfr. n. 13/11, D77 seg., pag. 10). Tuttavia, tali allegazioni non risultano essere pertinenti ai fini dell'asilo, in quanto non rientrano chiaramente nei motivi esaustivi esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-3235/2021 del 6 ottobre 2022 consid. 5.3).

E. 8.4

Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

E. 9

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, il ricorrente non ha più né un permesso di soggiorno per stranieri (cfr. supra lett. A) né un diritto al rinnovo o ad ottenerne uno. A tal proposito vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte qui di seguito (cfr. infra consid. 10.3.4). Pertanto, posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.

E. 10.1

L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 10.2

Il ricorrente, nel suo gravame, avversa anche le conclusioni a cui l'autorità inferiore è giunta nella decisione impugnata circa l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Invero, a mente sua, nel caso di una messa in atto della predetta misura, l'insorgente potrebbe subire delle persecuzioni pregiudizievoli alla sua integrità fisica contrarie

D-166/2023 Pagina 11 all'art. 3 CEDU. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, la stessa sarebbe inesigibile in quanto il quadro clinico dell'insorgente risulterebbe piuttosto complesso, sia poiché il mancato trattamento dell'epatite C porrebbe il rischio di progressione verso una grave disfunzione epatica (cirrosi), sia perché, a causa della dipendenza dell'insorgente, egli potrebbe necessitare di un trattamento terapeutico integrato a lungo termine se non addirittura permanente. La realtà del sistema sanitario nel suo Paese d'origine e del piano d'eradicazione dell'epatite C da parte del governo pakistano, non sarebbe inoltre quella sostenuta dalla SEM nella decisione aversata.

E. 10.3.1

Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 10.3.2

A tal proposito, in primo luogo il Tribunale osserva come, al contrario di quanto addotto dal ricorrente nel suo gravame, quest'ultimo non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni irrilevanti. Pertanto, l'ammissibilità del rinvio del ricorrente verso il Pakistan, risulta anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, pacifica. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o ancora dall'art. 3 Conv. tortura.

E. 10.3.3

Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2 – 9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 11.1 e 11.3).

E. 10.3.4

In aggiunta, vi è luogo di determinare nella fattispecie se l'esecuzione dell'allontanamento sia compatibile con l'art. 8 CEDU. Secondo la giurisprudenza, tale norma tutela in primo luogo, in relazione con il permesso di soggiorno, la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero la comunità dei coniugi con i loro figli minorenni (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Inoltre, possono beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU anche quelle relazioni familiari non riconosciute legalmente, purché vi sia una relazione sufficientemente stretta ed effettiva. Il fattore decisivo è da ricercare nella qualità della vita familiare e non

D-166/2023 Pagina 12 nel suo fondamento giuridico (cfr. DTF 135 I 143 consid. 3.1). A tal proposito è essenziale che i partner vivano in una economia domestica comune e che venga tenuta in considerazione la natura e la lunghezza della loro relazione, così come il loro interesse e impegno reciproco, per esempio attraverso dei figli o altre circostanze (cfr.

sentenza del TF 2C_880/2017 del 3 maggio 2018 consid. 3.1; sentenza del Tribunale D-5387/2020 del 6 luglio 2022 consid. 15.4). Tornando al caso in parola, il ricorrente seppure dagli atti di causa risulti tutt'ora sposato con una cittadina svizzera, già a partire dal (...), egli vive separato dalla moglie. Tra l'altro, da sue stesse dichiarazioni, egli attualmente risulterebbe divorziato, se non fosse perché non si sarebbe presentato all'udienza di divorzio (cfr. n. 13/11, D79, pag. 10). Nonostante la mera asserzione dell'insorgente che starebbe cercando con la moglie di ricostruire la loro relazione (cfr. n. 13/11, D78, pag. 10); tuttavia la stessa non è dimostrata da alcun elemento concreto e sostanziato. In assenza di una comunione domestica comune già dal (...) del (...), non si riconosce come la coppia possa avere una relazione stretta ed effettiva, tenendo inoltre in considerazione che non vi sono figli comuni o altri rapporti di dipendenza. Pertanto, neppure l'art. 8 CEDU risulta essere ostativo all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.

E. 10.4

L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi essere ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

E. 11.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero

D-166/2023 Pagina 13 della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e riferimenti citati).

E. 11.2

Secondo costante giurisprudenza, in Pakistan non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, malgrado situazioni di sicurezza parzialmente tese, che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese – l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenze del Tribunale E-5039/2020 del 15 novembre 2022 consid. 9.2; E-3258/2018 del 2 giugno 2020 consid. 12.4.1).

E. 11.3.1

Dai documenti medici all'inserto, risulta che l'insorgente è affetto da un'epatite C – di cui il ricorrente è a conoscenza già da prima di partire dal suo Paese d'origine – mai curata, in quanto a detta dei medici non è stato ancora possibile intraprendere un trattamento per l'insicurezza nel rispetto delle cure da parte dell'insorgente. Tuttavia, se non curata, vi è il rischio che essa possa condurre ad una grave disfunzione epatica (cirrosi; cfr. il certificato medico del 16 dicembre 2022 del [...]). Altresì, l'insorgente avrebbe delle problematiche alle anche di vecchia data, per le quali sarebbe stata fatta una radiografia e sarebbero risultate completamente rotte. Una visita sarebbe stata pianificata per chiarire tale problematica (cfr. il protocollo dei trattamenti medici e delle visite del 28 novembre 2022 ed il certificato medico del [...] del 16 dicembre 2022). Per i dolori, egli ha assunto vari analgesici (Acetalgin 500 mg, Dafalgan 500 mg, Irfen 200 mg), nonché risulta dagli atti che assuma tutt'ora il farmaco ansiolitico Valium 10 mg. Inoltre egli è affetto da una grave e cronica problematica di tossicodipendenza, attualmente curata con l'assunzione in sostituzione di 80 mg di metadone (10 mg/ml), preso giornalmente (cfr. la prescrizione del 24 novembre 2022). Secondo l'ultimo certificato medico del (...) del 16 dicembre 2022, il ricorrente per la cura di tale problematica, necessiterebbe di una terapia a lungo termine in una struttura abitativa e medicalizzata preposta, nonché di un trattamento terapeutico integrato a lungo termine, se non addirittura permanente. Anche se si sono ipotizzate delle diagnosi psichiatriche che sarebbero ulteriormente soggiacenti alla tossicodipendenza D-166/2023 Pagina 14 dell'insorgente, per le stesse non vi sarebbero degli elementi agli atti, né sarebbero state possibili da appurare (cfr. certificato medico del 16 dicembre 2022 del [...]).

E. 11.3.2

Dal quadro medico sopra definito, non appare che la situazione di salute dell'insorgente – seppure non si voglia in questa sede in alcun modo sminuirla – sia a tal punto compromessa che un suo rinvio nel Paese d'origine lo porrebbe in pericolo di vita o lo esporrebbe ad un pregiudizio serio per la sua integrità secondo la giurisprudenza sopra referenziata (cfr. consid. 11.1). Difatti, anche il Tribunale, come a ragione sostenuto dalla SEM nella decisione avversata, è dell'avviso che per le problematiche mediche dell'insorgente egli potrà proseguire i relativi trattamenti anche nel suo Paese d'origine. Invero, dalle fonti già citate adeguatamente dall'autorità inferiore, ed al quale si rinvia per il resto (cfr. p.to III/2, pag. 7 segg. della decisione impugnata), se ne desume che sia le cure ortopediche per le problematiche alle anche, sia il trattamento della sua tossicodipendenza – anche con la possibilità di una cura riabilitativa – nonché la cura dell'epatite C, sono disponibili, anche ed in particolare nella provincia del H. _____ dal quale egli proviene, e per lo più risultano essere delle cure gratuite (cfr. anche Home Office, Country Policy and Information Note, Pakistan: Medical and healthcare provisions, settembre 2020, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/924029/Pakistan_Medical_and_Healthcare_issues_-_CPIN.pdf; Coalition for Global hepatitis elimination, Pakistan National hepatitis Elimination profile, 8 giugno 2022, < <https://www.globalhelp.org/sites/default/files/content/news/files/2022-06/Pakistan%20National%20Hepatitis%20Elimination%20Profile-FINAL.pdf> >; tutti consultati il 6 febbraio 2023). Le allegazioni e le fonti citate dall'insorgente nel gravame, non sono atte a mutare tale valutazione. In particolare, quanto riportato nella pagina web dell'(...), che non esisterebbero in Pakistan dei programmi di riabilitazione, viene subito dopo contraddetto, riferendo come dei

programmi di riabilitazione esisterebbero ma sarebbero molto cari e richiederebbero personale molto motivato che si prenda cura dei pazienti e delle loro particolari circostanze (cfr. [...] [...], consultato il 6 febbraio 2023). Tuttavia, anche tali aspetti vengono facilmente messi in discussione da quanto presentato ad esempio nel sito web del (...), sito a I. _____ (nella regione del H. _____) – citato anche nella decisione impugnata (cfr. pag. 9) – che si occupa di riabilitazione di pazienti con dipendenze di sostanze stupefacenti, dove segnatamente il trattamento, la riabilitazione, il vitto e l'alloggio sarebbero gratuiti (cfr. [...] < [...] >; consultato il 6 febbraio 2023). Del resto, onde permettergli di finanziare per un certo periodo i trattamenti di cui necessita, il ricorrente potrà, in caso di bisogno, sollecitare dalla SEM – come

D-166/2023 Pagina 15 del resto già evidenziato da quest'ultima autorità nella decisione avversata (cfr. p.to III/2, pag. 9) – un aiuto al ritorno per motivi medici (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 75 dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Ne discende quindi che neppure dal profilo medico vi sono degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.

E. 11.4

Peraltro, come indicato rettamente dalla SEM nella decisione impugnata, alla quale si rimanda per il resto (cfr. p.to III/2, pag. 7), oltre ad una buona formazione e a delle esperienze lavorative, l'insorgente dispone in patria di una rete familiare sulla quale potrà senz'altro contare per soddisfare i bisogni primari in caso necessità, come già in passato.

E. 11.5

Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 12

Neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, dispone di un passaporto pakistano tutt'ora valido ed usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 13

Visto tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 14

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente il 27 gennaio 2023.

D-166/2023 Pagina 16

E. 15

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-166/2023 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. La cifra 1 del dispositivo della decisione della SEM del 14 dicembre 2022 è modificata come segue: "1. Non ha la qualità di rifugiato e la sua domanda d'asilo è respinta." 2. Il ricorso è respinto. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 27 gennaio 2023. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.